

PROCEDURA SELETTIVA PER LA QUALIFICAZIONE DELLE AGENZIE PER IL LAVORO EX ART. 4 COMMA 1 LETT. A E B D. LGS. 276/2003 PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORATORI DOMESTICI (ASSISTENTE FAMILIARE, BABY SITTER, ISTITUTORE) A FAVORE DI PERSONE BENEFICIARIE DI PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO SANITARIE DELL'ASL CITTA' DI TORINO E DELLA CITTA' DI TORINO

Premessa

Il presente avviso è finalizzato alla qualificazione di Agenzie per il lavoro (art. 4 comma 1 lett. a) e b) D. Lgs. 276/2003) finalizzata alla somministrazione di lavoratori domestici, nello specifico Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori, a favore di persone beneficiarie di prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie finanziate dal Comune di Torino e dalla Asl Città di Torino (da ora "Amministrazioni").

Con Deliberazione della Giunta Comunale del 14 dicembre 2010 n. mecc. 2010 08756/019, la Città di Torino ha indetto una procedura selettiva volta alla qualificazione delle Agenzie di somministrazione del lavoro finalizzata all'erogazione dell'intervento di Assistente familiare a favore di persone beneficiarie di prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie finanziate dal Comune di Torino e dalle Aziende Sanitarie cittadine, che si è conclusa con l'approvazione del primo elenco di agenzie qualificate con determinazione del 21/1/2011 n. cronologico 13/APD. Tale elenco è attualmente ancora in vigore.

Il successivo Avviso di accreditamento emanato dalla Città per l'iscrizione all'albo dei fornitori accreditati di prestazioni sociali e socio sanitarie – Sezione C – Servizi domiciliari – con durata 1 giugno 2011/31 maggio 2014 – prevedeva che tali fornitori (da ora in poi "fornitori accreditati") garantissero l'intera gamma delle prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie richieste, anche accordandosi con le Agenzie di somministrazione qualificate all'esito della succitata procedura. In particolare, l'Avviso di accreditamento prevedeva che i fornitori accreditati dovessero stabilire all'avvio del servizio e garantire durante tutta la durata del servizio accordi di collaborazione con almeno due delle Agenzie per il lavoro qualificate dall'Amministrazione per la somministrazione di lavoratori domestici (Assistenza Familiare, Baby Sitter, Istitutore), specificando negli accordi succitati quanto indicato nell'art. 9 dello Schema di Accordo allegato all'Avviso di accreditamento.

Tale sistema, proseguito con proroghe successive, è ancora attualmente in vigore.

Si rende ora necessario l'aggiornamento sia dell'Albo dei fornitori accreditati di prestazioni sociali e sociosanitarie – con emanazione di un nuovo Avviso di accreditamento contestualmente al presente atto – sia dell'elenco delle Agenzie per il lavoro qualificate, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 590 del 27 settembre 2023, che definisce il nuovo modello delle cure domiciliari sociali e sociosanitarie sostenute dal budget di salute e approva i criteri per il nuovo accreditamento dei fornitori di prestazioni sociali e sociosanitarie per i progetti di lungoassistenza domiciliare e per i progetti personalizzati e partecipati per le persone con disabilità.

Nel nuovo modello delle cure domiciliari sociali e sociosanitarie, in continuità con l'attuale modello, la prestazione di assistenza familiare potrà avvenire secondo le seguenti differenti modalità, a scelta della persona beneficiaria.

L'assistente familiare:

1. può essere assunta direttamente dalla famiglia/persona beneficiaria, utilizzando il contratto nazionale di lavoro per i lavoratori domestici avvalendosi del trasferimento economico denominato assegno di cura. In questi casi è prevista la possibilità di avvalersi del supporto del fornitore tramite la prestazione "servizio aggiuntivo per la gestione legale e amministrativa del contratto di lavoro dell'assistente familiare" nella gestione dell'assistente familiare che, in proprio o in accordo con soggetti ed organizzazioni a ciò autorizzati (es. Caf, patronati), potrà garantire le seguenti attività: gestione burocratica del rapporto di lavoro (buste paga, calcolo contributi, emissione certificazione unica ecc.).

L'assegno di cura potrà altresì essere utilizzato dalle persone beneficiarie avvalendosi direttamente di agenzie per il lavoro qualificate; in questo caso le agenzie per il lavoro metteranno a disposizione delle persone beneficiarie lavoratori assunti direttamente dalle agenzie medesime con il Contratto collettivo nazionale di lavoro subordinato di riferimento.

2. In alternativa, le prestazioni di assistenza familiare possono essere acquistate mediante l'utilizzo di prestazioni dirette del fornitore accreditato, che potrà, in accordo e secondo la volontà della persona beneficiaria, erogare il servizio di assistenza familiare direttamente con proprio personale o supportare la persona beneficiaria/famiglia nel rapporto con agenzie per il lavoro qualificate con le quali abbia preso accordi in tal senso. In quest'ultimo caso il fornitore percepirà integralmente l'ammontare del relativo budget e rimborserà all'agenzia di somministrazione la quota di finanziamento pubblico spettante.

Anche le prestazioni di Baby Sitter e Istitutore rivolte a minori potranno essere acquistate mediante la modalità 2 di cui al precedente elenco.

Inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 590 del 27 settembre 2023 - nel definire i

criteri che devono informare il nuovo sistema dell'accreditamento dei fornitori che erogano prestazioni sociali e sociosanitarie domiciliari – stabilisce altresì che tali criteri di qualità debbano essere assicurati anche in caso di ricorso a lavoro in somministrazione, disposizione che motiva la necessità di rinnovo dell'elenco delle Agenzie per il lavoro qualificate in conformità a tali requisiti di qualità.

La Dgc n. 590 sottolinea in particolare i seguenti profili di qualità delle prestazioni erogate: continuità degli interventi; qualificazione e formazione continua del personale impiegato, con particolare attenzione allo sviluppo delle capacità relazionali affinché vengano rispettati la dignità delle persone e il principio di non discriminazione; continuità delle relazioni personali a domicilio, così come indicato nel Piano Regionale della Non Autosufficienza, attraverso la stabilità relazionale tra operatori e persone beneficiarie; miglioramento continuo della qualità; tutela del lavoro.

Si stabilisce quindi che nell'ambito delle prestazioni domiciliari finanziate in tutto o in parte dalle Amministrazioni ci si possa avvalere delle sole Agenzie per il lavoro qualificate iscritte nel relativo elenco pubblico che risulterà dal presente Avviso, in modo da garantire il rispetto dei requisiti di qualità fissati con la citata deliberazione.

Nel nuovo modello delle cure domiciliari sociali e sociosanitarie sostenute dal budget di salute e definito dalla Dgc 590/2023, le Amministrazioni prevedono che i fornitori accreditati in esito alla nuova procedura di accreditamento stabiliscano all'avvio del servizio e garantiscano durante tutta la durata del servizio accordi di collaborazione con almeno due Agenzie per il lavoro qualificate dall'Amministrazione, specificando negli accordi con tali Agenzie quanto indicato nell'art. 11 dello Schema di Accordo tra fornitore accreditato, Città di Torino e Asl Città di Torino, pubblicato insieme all'Avviso di accreditamento.

Tutto ciò premesso

ART. 1 Oggetto avviso: oggetto del presente avviso è la qualificazione delle Agenzie per la somministrazione di lavoratori domestici (Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori) a persone che necessitano di interventi domiciliari sociali e sociosanitari all'interno del sistema torinese di erogazione delle prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie secondo le modalità specificate di seguito.

ART. 2 Durata: 1+3 anni a far data dalla pubblicazione del nuovo elenco di Agenzie qualificate. Successivamente al primo anno (sperimentale) sarà possibile la presentazione di nuove istanze secondo le finestre temporali che verranno definite dall'Amministrazione con specifico atto. Saranno anche possibili modifiche al presente Avviso che si rendano necessarie in seguito alla verifica del primo anno sperimentale.

ART. 3 Criterio di qualificazione: la qualificazione del servizio in oggetto sarà ottenuta

dalle Agenzie per il lavoro partecipanti al presente avviso in possesso dei requisiti minimi indicati al seguente ART. 4), che presentino la documentazione e le dichiarazioni previste dall'ART. 5 e che dichiarino di assumere gli impegni indicati dallo stesso ART. 5, a pena di esclusione dalla presente procedura.

ART. 4 Requisiti minimi per la qualificazione:

- a) Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4, comma 1 lettera a) e b), del D. Lgs. n. 276 del 2003
- b) Esperienza almeno triennale nella gestione di progetti di inserimento di personale in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia documentata con un fatturato minimo nel triennio 2021-2022-2023 non inferiore a € 4.000.000,00
- c) Fatturato complessivo dell'ultimo triennio, con esclusione dell'anno in corso, non inferiore a € 15.000.000,00

ART. 5 Dichiarazioni, impegni e documentazioni da produrre

Le Agenzie di somministrazione che richiedono la qualificazione dovranno presentare istanza di ammissione alla procedura in bollo, con firma del Legale Rappresentante, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità, contenente, a pena di esclusione:

A) Dichiarazioni, rese dal Legale Rappresentante dell'Agenzia, autocertificate e successivamente verificabili ai sensi del D.P.R. 445/2000

1. Denominazione, ragione sociale, natura giuridica dell'Agenzia per il lavoro
2. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in originale o copia conforme, di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda
3. Inesistenza a carico del Legale Rappresentante dell'Agenzia di condanne penali e procedimenti penali pendenti
4. Possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4, comma 1 lettera a) e b), del D. Lgs. n. 276 del 2003 e ai sensi delle altre fonti normative emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attività di somministrazione di lavoro (art. 4)
5. Elenco attività realizzate nell'ultimo triennio, indicando, per ciascun soggetto pubblico e/o privato, e per ciascun anno di riferimento, il fatturato maturato che non potrà essere complessivamente inferiore a € 15000.000 e ad € 4.000.000 nella gestione di progetti di inserimento di personale in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno

alla famiglia (art. 4)

6. Composizione aggiornata degli organi collegiali e dell'organigramma
7. Dichiarazione di non trovarsi in una delle fattispecie di cui agli art. 94 e ss del D.Lgs. 36/2023
8. Inesistenza delle cause ostative di cui al D.lgs. 159/2011 ss.mm.ii (normativa antimafia)
9. Autorizzazione al trattamento dei dati in ottemperanza al GDPR 679/2016 e D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

B) Dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante dell'Agenzia, circa l'impegno a:

1. Somministrare Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori a persone beneficiarie di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie finanziate dalle Amministrazioni secondo le modalità definite nel presente Avviso; nonché - nei confronti di persone che non beneficiano del finanziamento pubblico rispetto alle medesime prestazioni (Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori) - garantire personale assunto con contratto di lavoro subordinato nel rispetto del CCNL di riferimento, escludendosi in ogni caso il ricorso a tipologie differenti di lavoro.
2. Possedere o stabilire entro 30 giorni dalla qualificazione almeno una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio metropolitano (Torino o prima cintura)
3. Mettere a disposizione almeno un operatore responsabile a tempo pieno con esperienza nella gestione delle risorse umane e del rapporto di lavoro dei lavoratori domestici impiegati per lo svolgimento del servizio in oggetto di cui al precedente punto 1), abilitato a prendere decisioni rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio, nonché, impiegare successivamente un altro operatore, laddove le ore somministrate risultassero essere superiori alle 30.000 annue
4. Possedere e/o mettere a disposizione apparecchiature/sistemi/tecnologie informatiche di interfaccia del servizio nei rapporti con le persone beneficiarie e gli altri fornitori
5. Selezionare i lavoratori domestici coerentemente ai requisiti professionali richiesti per la specifica mansione, inquadrandoli nella corretta categoria del CCNL di riferimento
6. Prendere in considerazione allo scopo le segnalazioni della persona beneficiaria/famiglia soprattutto in presenza di rapporti di lavoro progressi cui occorre garantire continuità
7. Assicurare che il personale impiegato nei servizi alle persone beneficiarie abbia un livello di padronanza della lingua italiana pari almeno al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue - verificata attraverso la somministrazione di test di lingua conservati agli atti per cinque anni
8. Rilasciare - per il tutto personale che svolge attività a diretto contatto con le persone beneficiarie - dichiarazione del legale rappresentante rispetto all'assenza di condanne penali o civili e carichi pendenti per reati contro la persona o pedopornografia, in particolare dichiarazione che il personale - ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n.

39/2014 per l'attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - non è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 e s.m.i.

9. Formare in proprio il personale selezionato, con particolare riferimento all'Assistente Familiare, coerentemente ai contenuti stabiliti dalle Amministrazioni.

10. Garantire ai lavoratori domestici forniti alla persona beneficiaria, previa valutazione delle relative competenze, momenti di aggiornamento/formazione (di cui viene conservata l'evidenza per cinque anni anche ai fini di successivi controlli), dandone comunicazione alla persona beneficiaria/famiglia, anche sulla base di percorsi formativi che le amministrazioni finanziatrici potranno promuovere in materia.

Tale formazione dovrà riguardare:

- sicurezza sul lavoro
- gestione delle eventuali urgenze ed emergenze
- umanizzazione delle cure
- qualità delle relazioni
- rispetto della dignità della persona e non discriminazione delle persone assistite, tenendo conto delle differenti esigenze correlate ad età, genere, orientamento sessuale, particolari condizioni di salute e di fragilità fisica e psicologica, e anche delle specificità religiose e culturali
- elementi di primo soccorso
- modalità di intervento per persone con specifici bisogni (inclusi i bisogni delle persone con disturbi del neurosviluppo o del comportamento per il personale direttamente impiegato in questa tipologia di interventi)
- competenze trasversali (soft skills), quali - a mero titolo di esempio - motivazione e autoefficacia; gestione dello stress; capacità di comunicazione; comprensione del contesto di svolgimento del lavoro (contesto di vita della persona, integrazione interprofessionale ecc.); nonché le abilità relazionali (es. empatia, congruenza, accettazione incondizionata, comunicazione di "cattive notizie").

11. Vigilare affinché il personale assunto operi nel rispetto della dignità e della non discriminazione delle persone assistite tenendo conto delle differenti esigenze correlate ad età, genere, orientamento sessuale, particolari condizioni di salute e di fragilità fisica e psicologica, e anche delle specificità religiose e culturali.

12. Definire a tal fine un codice di comportamento del personale in servizio nei confronti delle persone beneficiarie di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie, che deve essere sottoscritto dal personale

13. Garantire la continuità assistenziale, preservando e favorendo i rapporti fiduciari tra le persone assistite e il personale che eroga le prestazioni, assicurando nel tempo la continuità del personale in relazione alla medesima persona beneficiaria – salvo cause di forza maggiore o volontà della persona beneficiaria - per assicurare la stabilità relazionale durante tutto l'intervento;

14. Adottare a tal fine strategie per limitare il turnover di personale;

15. Assumere il personale impiegato a favore delle persone beneficiarie di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie con contratto di lavoro subordinato, applicando il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, escludendosi in ogni caso il ricorso ad altre tipologie di rapporto di lavoro (partita iva, collaborazione occasionale ecc.)
16. Definire strumenti per la raccolta dei reclami, la tracciabilità dei disservizi e la predisposizione dei relativi piani di miglioramento, anche a seguito dei feedback valutativi da parte della persona beneficiaria/famiglia e/o dei servizi pubblici sociali e sanitari
17. Somministrare periodicamente alle persone beneficiarie e alle loro famiglie questionari di valutazione del servizio offerto, debitamente controfirmati dalle parti e conservati per cinque anni.
18. Presentare il lavoratore domestico alla persona beneficiaria/famiglia entro 5 giorni dalla richiesta della persona beneficiaria, che abbia sottoscritto il contratto di somministrazione ed adempiuto ai relativi obblighi (24 ore in caso d'urgenza)
19. Provvedere all'assunzione del lavoratore domestico entro il tempo massimo di 7 giorni dalla richiesta della persona beneficiaria che abbia sottoscritto il contratto di somministrazione ed adempiuto ai relativi obblighi (48 ore in caso d'urgenza)
20. Garantire, di norma, una possibilità di scelta tra più lavoratori, fatto salvo l'intervento in urgenza
21. Sostituire, su richiesta della persona beneficiaria o della sua famiglia il lavoratore domestico, per assenze superiori a 3 giorni - solo ove possibile anche per assenze inferiori a 3 giorni - con personale idoneo disponibile, garantendo il recupero delle ore non fruite previa disponibilità del lavoratore che potrebbe essere impiegato su più contratti.
22. Prevedere il recupero delle ore supplementari o straordinarie prestate dal lavoratore in condizione di eccezionalità e non concordate preventivamente, entro e non oltre il mese successivo.
23. Adottare lo schema-tipo di contratto di somministrazione da sottoporre alla firma della persona beneficiaria utilizzatrice del servizio che verrà definito congiuntamente con le Amministrazioni
24. Fornire alla persona beneficiaria/famiglia le fatturazioni mensili, e su esplicita richiesta di questo e/o delle Amministrazioni, anche la documentazione relativa alla retribuzione e ai contributi corrisposti al lavoratore domestico assunto
25. Praticare:
 - per le prestazioni ad ore: una tariffa oraria onnicomprensiva nei confronti della persona beneficiaria pari a:
 - € 12,66 per la baby sitter per le persone minorenni oltre 5 anni,
 - € 14,00 € per la baby sitter per le persone minorenni fino al 5 anni
 - € 12,66 per l'assistente familiare rivolto a persone anziane autosufficienti e minorenni senza disabilità
 - € 14,00 per l'assistente familiare rivolto a persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità

- € 16,00 per l'istitutore rivolto a persone minorenni
 - all'assistente familiare in convivenza non si applicano le tariffe di cui sopra.
- per le prestazioni in convivenza:
Il costo dell'assistente familiare in convivenza è dato dal costo del lavoro (utilizzando esclusivamente lavoro subordinato con il CCNL di riferimento) più un corrispettivo mensile che verrà corrisposto all'Agenzia come remunerazione del servizio effettuato. Tale ultimo corrispettivo è oggetto di offerta da parte di ogni Agenzia per il lavoro.

Le tariffe ad ore saranno aggiornabili annualmente, successivamente al primo anno di vigenza del nuovo elenco di Agenzie qualificate in considerazione del periodo sperimentale del nuovo modello di cure domiciliari, esclusivamente nella misura della rivalutazione annua della retribuzione del CCNL di riferimento, della relativa contribuzione INPS e dei relativi oneri riflessi (ferie, tredicesima, ecc.).

26. Riscuotere direttamente dalla persona beneficiaria, in caso di utilizzo da parte della stessa di Assegni di cura, il corrispettivo della somministrazione comprensivo del finanziamento pubblico da questi percepito e della quota a suo carico: in tal caso l'Agenzia è autorizzata a richiedere il pagamento anticipato dei primi due mesi di servizio a titolo di cauzione o, in alternativa, la domiciliazione bancaria del pagamento

27. Accordarsi con i fornitori accreditati sulle modalità del rimborso di cui al punto 2. in elenco della premessa e sulle modalità di coordinamento negli interventi a favore della medesima persona beneficiaria

28. Dichiarare la disponibilità e mantenere tale disponibilità per tutto il periodo di iscrizione all'elenco agenzie qualificate a sottoscrivere accordi di collaborazione con i Fornitori accreditati

29. Essere disponibili a svolgere, qualora richiesto dalle Amministrazioni, ulteriori attività (es. attività di incontro domanda/offerta di lavoro di cura), all'esito della sperimentazione del nuovo modello di cure domiciliari di cui alla deliberazione citata in premessa

30. Accettare le tariffe indicate nel presente Avviso di qualificazione e impegnarsi a praticare la tariffa offerta nel caso di prestazioni di convivenza

C) Documentazione

1. Una o più dichiarazioni bancarie in originale, emesse da primari istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385 del 1993, attestanti la capacità economica e finanziaria dell'Agenzia
2. Curriculum Vitae dell'operatore/operatrice scelto/a per la gestione del rapporto di lavoro dei lavoratori domestici impiegati per lo svolgimento del servizio in oggetto, con indicazione del titolo di studio, anno di conseguimento, istituto di rilascio e indicazione dell'esperienza maturata (art. 5)

D) In separato file: inserire il corrispettivo mensile tariffato (iva inclusa) per la

prestazione in convivenza di cui all'art. 5 lettera B) punto 25, escluso il costo del lavoro.

ART. 6 La Commissione di valutazione è composta da esperti del Comune e dell'ASL Città di Torino e viene nominata dal Direttore del Dipartimento Servizi Sociali, Sociosanitari e Abitativi solo dopo la scadenza del bando; verifica la sussistenza dei requisiti minimi richiesti per la qualificazione delle Agenzie, nonché la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti presentati.

Il soccorso istruttorio avverrà con le modalità indicate all'articolo 101 del D.lgs 36/2023; in caso di inutile decorso del termine assegnato all'istante, l'Amministrazione procede all'esclusione dello stesso dalla procedura.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare la tariffa di cui al punto D) precedente.

Il risultato della procedura di accreditamento sarà comunicato, a mezzo PEC, a tutti i soggetti partecipanti.

Il Dipartimento Servizi Sociali, Sociosanitari e abitativi provvederà a pubblicare nelle forme di rito e sul sito ufficiale del Comune di Torino l'elenco delle Agenzie per il Lavoro qualificate.

ART. 7 Modalità di presentazione della domanda: la domanda contenente le informazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 4 e 5 deve essere presentata esclusivamente via PEC entro le ore **12 del giorno 28 MARZO 2024** a pena di irricevibilità.

A pena di inammissibilità dell'istanza, essa deve:

- essere redatta in lingua italiana;

-essere composta da 1 cartella digitale zippata, protetta da password.

La password per l'apertura della cartella dovrà essere comunicata dai soggetti partecipanti il giorno di svolgimento della seduta di Commissione, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate ai partecipanti con congruo preavviso.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario di ricezione della PEC da parte dell'Amministrazione. L'operatore economico ha facoltà di inviare istanze successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'istanza presentata, antecedentemente alla chiusura della fase di presentazione delle istanze. L'Amministrazione considera esclusivamente l'ultima istanza presentata.

L'indirizzo PEC è: servizi.sociali@cert.comune.torino.it

L'oggetto della PEC deve essere: "Domanda di iscrizione all'Elenco Agenzie Qualificate per la somministrazione di lavoratori domestici".

La dimensione massima della PEC non deve essere superiore a 100 MB totali, pena il rischio di non ricezione.

Non sono considerate valide le istanze presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Avviso.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo (16 euro), salvo che il soggetto istante sia esentato dall'assolvimento di tale imposta, nel qual caso, nell'istanza deve essere indicata la causale di esenzione dall'imposta.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

ART. 8 Espletamento della procedura: l'apertura delle cartelle digitali avverrà in seduta pubblica in data e luogo che verranno comunicati ai partecipanti con preavviso di quindici giorni solari. La Commissione di valutazione si riserva di effettuare una o più sedute riservate per l'esame delle domande di partecipazione, delle dichiarazioni, della documentazione e degli impegni contenuti nelle domande, prima di procedere nuovamente in seduta pubblica alla proclamazione dei soggetti qualificati.

Il risultato della procedura di qualificazione sarà comunicato, a mezzo PEC, a tutti i soggetti.

ART. 9 Pubblicazione dell'elenco: il Dipartimento Servizi Sociali, Sociosanitari e Abitativi provvederà a pubblicare nelle forme di rito e sul sito ufficiale del Comune di Torino l'elenco delle Agenzie del lavoro qualificate a somministrare lavoratori domestici (Assistenti Familiari, Baby Sitter, Istitutori) a favore di persone beneficiarie di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie.

Tale elenco verrà inoltre fornito a tutti i cittadini e le cittadine che si rivolgeranno ai servizi sociali e sanitari della Città per l'accesso alle prestazioni domiciliari, anche indipendentemente dalla concessione agli stessi di un finanziamento pubblico allo scopo.

I fornitori delle prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie potranno supportare le famiglie nel rivolgersi ad agenzie di somministrazione solo se ricomprese nell'elenco delle Agenzie qualificate.

ART. 10 Responsabile del procedimento: Dott.ssa Agnese Ambrosi.

ART. 11 Verifiche e clausole risolutive della qualificazione.

Le Amministrazioni hanno la facoltà di effettuare verifiche e controlli con tutti i mezzi ritenuti idonei al fine di riscontrare la conformità delle prestazioni erogate agli impegni assunti e definiti in sede di qualificazione, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dalle persone beneficiarie. A tale scopo, l'Agenzia di somministrazione dovrà collaborare rendendo accessibile ogni documentazione utile relativa all'attività svolta.

Le inadempienze riscontrate rispetto ai requisiti e agli impegni oggetto di qualificazione sono contestate per iscritto con fissazione di un termine fino ad un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità della contestazione, per la presentazione di controdeduzioni e/o l'adozione dei provvedimenti necessari a rimuovere l'irregolarità rilevata.

Costituisce, tra le altre cose, grave motivo di contestazione:

- la revoca dell'Autorizzazione di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) e b) D. Lgs.

276/2003 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 4);

- la falsità, successivamente verificata ai sensi del DPR 445/2000, delle dichiarazioni presentate all'atto della domanda di qualificazione, in particolare la sussistenza delle condizioni d'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'esistenza delle cause ostative di cui alla D.lgs. 159/2011 ss.mm.ii (normativa antimafia) (art. 5);
- il mancato rispetto degli impegni assunti all'atto della domanda di qualificazione (art. 5);
- l'accertamento di gravi inadempienze rilevate nell'esecuzione dell'accordo di collaborazione stipulato con i Fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie.
- l'impiego di personale per cui non sia stata verificata l'assenza di condanne penali o civili e carichi pendenti per reati contro la persona o pedopornografia, in particolare dichiarazione che il personale - ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2014 per l'attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - non è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 e s.m.i.
- l'accertamento di gravi inadempienze o comportamenti inopportuni e non professionali compiuti dai lavoratori/lavoratrici nei confronti delle persone beneficiarie

Decorso il termine massimo assegnato dalle Amministrazioni senza che siano state presentate idonee giustificazioni e/o adottate le succitate correzioni, le Amministrazioni si riservano la facoltà di procedere all'esclusione dell'Agenzia dal sistema di qualificazione e alla cancellazione dell'Agenzia per il lavoro inadempiente dall'elenco.

ART 13 Trattamento dei dati personali: La Città di Torino, la ASL Città di Torino e le Agenzie per il lavoro qualificate si impegnano a trattare e conservare i dati raccolti ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE di cui sopra, pubblicata sul sito internet:

<http://bandi.comune.torino.it/informazioni>.

La presentazione dell'istanza comporta autorizzazione al trattamento dei dati. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente della Città o della Asl Città di Torino, al responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio, e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/90.

La Dirigente
Dott.ssa Agnese Ambrosi